

**6**

**STATUTO  
DELLA FONDAZIONE EVANGELICA  
BETANIA**

**S.FB/2016**

## NOTA

Il presente statuto, che sostituisce quello approvato con gli atti 41/SI/1991 e 48/SI/1992, è stato approvato dal sinodo con gli atti 119/SI/2016 e 120/SI/2016.

*Premesso che:*

Fin dal 1945 le Chiese evangeliche di Napoli hanno sentito l'esigenza di accomunare il proprio impegno nell'espletamento dei fini istituzionali di culto, beneficenza ed assistenza in campo sanitario.

Esse costituirono tra loro un comitato promotore per la raccolta di fondi per la costruzione e la conduzione dell'Ospedale evangelico "Villa Betania" quale prova tangibile della loro solidarietà verso i sofferenti.

A tal fine chiesero e ottennero il patrocinio e la tutela legale della Tavola valdese.

Considerando l'esperienza positiva di tale collaborazione, la possibilità e la necessità sociale di ampliare le occasioni d'intervento, di non disperdere in tante iniziative le limitate risorse disponibili, di dare attuazione alle intese intercorse tra il comitato e la Tavola valdese, le Chiese evangeliche di Napoli appresso elencate hanno costituito, con atto notarile del 13 luglio 1991, una fondazione denominata "Fondazione Evangelica Betania".

Il sinodo delle chiese valdesi e metodiste, con atto 41/SI/1991, ha riconosciuto la Fondazione Evangelica Betania quale ente ecclesiastico e istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, della cui autonomia e indipendenza si dà atto nell'Intesa stipulata dalla Tavola valdese con il Governo della Repubblica Italiana, in attuazione dell'art.8, comma terzo, della Costituzione ed approvata con legge 11 agosto 1984 n.449. Con tale atto, il sinodo ha altresì riconosciuto lo speciale status dell'ente in ragione della sua origine e della sua specificità pluridenominazionale.

La Fondazione ha altresì ottenuto personalità giuridica ai sensi dell'ordinamento statale con Decreto della Giunta Regione Campania del 28/5/1993.

## Articolo 1 – Costituzione

Su iniziativa delle chiese che a suo tempo diedero origine al comitato promotore di cui in premessa e cioè:

1. Chiesa Avventista del Settimo Giorno in Napoli dal 1880, facente parte dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno;
2. Chiesa Cristiana Evangelica Battista in Napoli via Foria dal 1860, in comunione con l'Unione delle Chiese evangeliche battiste d'Italia;
3. Chiesa Cristiana del Vomero in Napoli dal 1909, facente parte dell'Unione delle Chiese valdesi e metodiste;
4. Chiesa Evangelica Valdese in Napoli dal 1863, facente parte dell'Unione delle Chiese valdesi e metodiste;
5. Chiesa Apostolica di Napoli facente parte della Chiesa Apostolica in Italia, in Napoli dal 1957;
6. Comunità Evangelica Metodista in Napoli dal 1864, facente parte dell'Unione delle Chiese valdesi e metodiste;
7. Comunità Evangelica Metodista in Portici dal 1920, ora Chiesa Evangelica di Portici, facente parte dell'Unione delle Chiese valdesi e metodiste;
8. Chiesa Evangelica Luterana "Cristo Salvatore", membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, in Torre Annunziata dal 1953;
9. Comunità Evangelica Luterana in Napoli dal 1826, membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
10. Corpo di Napoli, dal 1911, dell'Esercito della Salvezza in Italia;

e della Tavola valdese, nella sua qualità di ente patrocinate e di tutela,

è costituita la Fondazione Evangelica Betania, con sede in Napoli via Argine 604.

Il recesso o la cessazione di una delle Chiese fondatrici comporta la decadenza dei membri dell'Assemblea da questa nominati.

L'Assemblea stessa non può essere allargata con la partecipazione di rappresentanti di altre Chiese ancorché di nuova costituzione.

## Articolo 2 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nella Regione Campania.

La Fondazione possiede e persegue, congiuntamente, i fini di assistenza sanitaria, sociale e spirituale, istruzione, formazione, beneficenza.

za, nonché i fini compatibili ed in sintonia con quelli degli enti fondatori.

A tal fine, in particolare, promuove, sostiene, realizza e gestisce:

- 1) iniziative in campo spirituale, sociale, sanitario, assistenziale e culturale;
- 2) percorsi di formazione continua in sanità (ECM);
- 3) corsi di aggiornamento, di divulgazione scientifica e culturale, anche in campo sanitario, para-sanitario e sociale anche con l'istituzione di borse di studio, l'elargizione di contributi finalizzati, iniziative editoriali, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi, a corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché corsi di formazione e recupero per diversamente abili, per tossicodipendenti e per persone in situazione di esclusione sociale;
- 4) fornitura di servizi e consulenza alle imprese nel campo della formazione professionale, della attività di progettazione, di realizzazione, di organizzazione, di gestione, di realizzazione di seminari; promozione, organizzazione istituzione e gestione, direttamente o indirettamente, per proprio conto o per conto terzi, di corsi di formazione professionale in genere ed in particolare per le fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai disabili, agli extracomunitari ed agli emarginati, allo scopo di diffondere le opportunità di occupazione, anche mediante il ricorso a finanziamenti pubblici, comunitari, statali, provinciali e comunali; promozione e realizzazione di iniziative di formazione ed addestramento del personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti agli utenti;
- 5) attività sanitarie con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con istituzioni pubbliche, private e non profit; centri sociali e culturali, centri per anziani e per minori, case per il ricovero di pensionati ed anziani, centri di studio per problemi legati all'area socio-sanitaria;
- 6) attività e progetti di ricerca scientifica, e di innovazione tecnologica in genere, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con istituzioni pubbliche, private e non profit;

- 7) centri di accoglienza per minori a rischio e per donne vittime di violenze, per emarginati, immigrati e bisognosi; comunità di recupero di tossicodipendenti;
- 8) assistenza spirituale ai ricoverati, agli assistiti ed al personale occupato nelle proprie opere;
- 9) l'organizzazione e il coordinamento, nell'ambito delle opere dipendenti, del volontariato espresso dalle comunità evangeliche;
- 10) i rapporti con le autorità preposte agli enti interessati alla gestione, alla cura ed alla manutenzione di cimiteri o ne promuove la gestione in proprio;
- 11) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed attrezzature delle opere dipendenti.

Per il raggiungimento degli scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, costruire, acquistare e vendere mobili ed immobili nonché assumere ogni iniziativa rispondente alle proprie finalità, ivi compresa quella di contrarre finanziamenti, anche con prestazioni di garanzie.

### Articolo 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni per compiere interventi relativi a beni che risultano nel patrimonio della Fondazione;
- conferimenti di beni mobili ed immobili che il Consiglio direttivo, con le proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le Chiese che recedono o che comunque cessano non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

### Articolo 4 – Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) redditi derivanti dal proprio patrimonio;

- 2) corrispettivi per i servizi resi in conformità ai fini istituzionali e per lo svolgimento di attività ad essi direttamente connesse;
- 3) contributi ed elargizioni di chiese o di singoli credenti
- 4) contributi ed elargizioni da altri soggetti pubblici e privati;
- 5) ogni altra entrata utile ad incrementare l'attivo della Fondazione.

#### Articolo 5 – Esercizio sociale

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sono predisposti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Ambedue i bilanci devono essere approvati entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.

#### Articolo 6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente.

La Fondazione si avvale, altresì, di un Collegio dei revisori.

#### Articolo 7 – Assemblea

L'assemblea della Fondazione è composta dai membri nominati per un triennio da ciascuno degli Enti fondatori, ad esclusione della Tavola valdese, in numero di due per Ente.

Alle sedute intervengono, con voce consultiva (ove sussistano): il Direttore generale ovvero il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico di ognuna delle opere dipendenti. Su specifico invito dell'Assemblea e/o del Consiglio direttivo e/o del Presidente, potranno intervenire alle sedute, di volta in volta, per particolari problemi e con voce consultiva, altre persone in qualità di esperti.

Spetta all'Assemblea deliberare:

- 1) sugli indirizzi, sulle linee strategiche e sulla gestione della Fondazione;
- 2) sul bilancio preventivo e consuntivo;

- 3) sulla straordinaria amministrazione;
- 4) sulle modifiche statutarie, in seduta straordinaria;
- 5) sulla nomina e sui poteri delle persone delegate a gestire le opere dipendenti;
- 6) sulla dotazione organica delle opere dipendenti;
- 7) sugli statuti e sugli eventuali regolamenti delle opere dipendenti;
- 8) sul patrimonio e sullo scioglimento delle opere dipendenti;
- 9) sull'accettazione o sul rifiuto di lasciti, eredità, sull'alienazione dei beni immobili, sui contratti di mutuo e d'impegni di firma;
- 10) sull'eventuale nomina della società di revisione o del revisore delegati alla certificazione del bilancio;
- 11) sullo scioglimento, in seduta straordinaria, della Fondazione e sulla destinazione dei beni patrimoniali ad altri Enti ecclesiastici evangelici, o ad altre organizzazioni senza fini di lucro che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione;
- 12) su qualsiasi altra questione inserita nell'ordine del giorno.

Spetta altresì all'Assemblea eleggere nel suo seno i membri del Consiglio direttivo e due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, per l'approvazione della relazione morale del Consiglio direttivo e dei bilanci, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente, ovvero due membri del Consiglio direttivo, ovvero almeno sei membri dell'Assemblea, con richiesta scritta e motivata diretta al Presidente con allegata relativa proposta di ordine del giorno.

Il Presidente convoca l'Assemblea con comunicazione corredata dell'ordine del giorno e inviata a ciascun membro almeno 10 giorni prima della seduta.

La trasmissione può avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica, telegramma, telefax ovvero consegnata a mani, purché risulti prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

I rappresentanti nominati dalle Chiese fondatrici che non intervengono alle sedute per due volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla loro qualità e le Chiese fondatrici che li hanno nominati provvedono alla loro sostituzione.



Per la validità delle sedute dell'Assemblea occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di non raggiungimento di detta maggioranza nelle prime due votazioni, nella terza votazione sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei due membri del Collegio dei revisori di nomina assembleare è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.

Per la dichiarazione di modifiche statutarie, per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio (vedi art.14) è necessario che in Assemblea siano presenti almeno 4/5 (quattro quinti) delle Chiese fondatrici, e che ci sia il voto favorevole di almeno 4/5 di tutti i rappresentanti delle Chiese.

Le deliberazioni concernenti le persone si adottano a scrutinio segreto.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni. In caso di decesso o cessazione di tutte le Chiese fondatrici i compiti dell'Assemblea sono assunti da un collegio di liquidatori nominato dalla Tavola valdese.

## Articolo 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si compone dei seguenti membri:

- Presidente,
- Vicepresidente,
- Segretario,
- due Consiglieri.

Esso dura in carica per lo stesso triennio di durata dell'Assemblea.

Costituisce motivo di incompatibilità e quindi impedimento alla nomina quale membro del Consiglio direttivo l'intrattenere rapporti economici con la Fondazione o con opere dipendenti o collegate.

In caso di decesso, incapacità o impedimento permanente o dimissioni di uno dei membri del Consiglio, la sua sostituzione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea da convocarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Ove il numero dei membri del Consiglio venuti a mancare sia pari o superiore a tre, l'intero Consiglio decade, ma i consiglieri rimasti, ovvero in mancanza il Collegio dei revisori, devono convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro 60 giorni dall'intervenuta decadenza.

Spetta al Consiglio direttivo:

- 1) realizzare gli indirizzi gestionali deliberati dall'Assemblea;
- 2) sovrintendere al funzionamento della Fondazione e rispondere del suo buon andamento all'Assemblea, predisponendo annualmente una relazione morale sulla gestione della Fondazione da portare in Assemblea;
- 3) esaminare e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- 4) sovrintendere ai servizi di tesoreria e finanza e alla definizione delle strutture organizzative;
- 5) deliberare sull'utilizzo delle disponibilità di cassa e delle altre risorse nei limiti e secondo i criteri fissati dall'Assemblea;
- 6) nominare il Direttore generale delle opere dipendenti, ove previsto dai relativi regolamenti, definendone responsabilità e compiti, rilasciando allo stesso apposite procure per funzioni delegate, anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni finanziarie e l'amministrazione postale, la firma dei mandati di pagamento, le reversali d'incasso, il rilascio di quietanze liberatorie e di altri determinati negozi da stabilire di volta in volta;
- 7) assegnare al Direttore generale gli obiettivi annuali e vigilare sul loro raggiungimento;
- 8) nominare, su proposta del Direttore generale, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico delle opere dipendenti, ove previsti dai relativi regolamenti;
- 9) deliberare sul rilascio, nell'interesse della Fondazione, di procure ad negotia a favore di terzi;
- 10) deliberare in materia di convenzioni, di regolamenti, strutture organizzative e codici interni, e su altri argomenti ed oggetti ad esso specificamente deferiti dall'Assemblea;
- 11) fissare le materie nelle quali il Presidente può concedere procure speciali al Direttore generale o a terzi;
- 12) deliberare in materia di costituzione, svolgimento o cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;

- 13) deliberare su tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione; e anche su quelli di straordinaria amministrazione a carattere di comprovata urgenza, richiedendo la ratifica assembleare entro due mesi dalla deliberazione.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri.

La convocazione può avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica, telegramma, telefax ovvero consegna a mani, purché risulti prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, purché i membri non presenti alla riunione diano atto di essere stati convocati.

#### Articolo 9 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio; predisponde l'ordine del giorno e vigila sulla puntuale esecuzione delle deliberazioni.

Per il compimento di singoli atti può nominare procuratori speciali.

#### Articolo 10 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento e ne esercita le funzioni.

#### Articolo 11 – Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri. Egli funge da segretario del Consiglio e dell'Assemblea, dei quali cura la tenuta degli atti; provvede alla verbalizzazione delle sedute e collabora col Presidente nella predisposizione degli ordini del giorno e delle convocazioni e svolge le altre mansioni che il Consiglio ritiene di attribuirgli.

#### Articolo 12 – Consiglieri

I due Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i suoi membri e possono ricevere deleghe dal Consiglio per lo svolgimento di specifiche attività.

#### Articolo 13 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, nominato dalla Tavola valdese, e da due membri nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Vigila sul rispetto dello statuto, delle norme aziendali e civilistiche.

I membri del Collegio dei revisori sono convocati alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Durano in carica per lo stesso triennio di durata dell'Assemblea.

#### Articolo 14 – Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea con la totalità dei voti previsti dall'articolo 7 nomina un collegio di tre liquidatori stabilendone i poteri. Il suo patrimonio sarà devoluto, sentito il parere delle Chiese fondatrici, ad altri Enti ecclesiastici evangelici, o ad altre organizzazioni senza fini di lucro che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione.

## CONVENZIONE

TRA

la Tavola Valdese, in persona del suo Moderatore pro tempore past. Franco Giampiccoli, nato a Milano il 12 settembre 1934

E

la "Fondazione Evangelica Betania" di Napoli, in persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante sig. Sergio Nitti, nato a Velletri (RM) il 30 gennaio 1935.

### *PREMESSO*

- che da lungo tempo le Chiese Evangeliche di Napoli hanno manifestato l'intendimento di svolgere in comune varie attività di assistenza e di servizio cristiano;
- che questo intendimento si è concretato durante la seconda guerra mondiale, anche in collaborazione con la Italian Service Mission, nella creazione di varie attività ambulatoriali e del centro sociale "Casa Mia";
- che realizzando i voti delle comunità evangeliche di Napoli e dell'Italia meridionale, mercé l'aiuto dei Fratelli benefattori, è stato possibile, per iniziative prese fin dal 1946, costituire - mediante l'opera di apposito Comitato - un fondo per la creazione di un Ospedale Evangelico in Napoli;
- che sin dalla seduta del 19 gennaio 1948 il Comitato "precisò che l'Ospedale sarà acquistato dalla Chiesa Valdese o da altra denominazione che servirà da prestanome secondo un patto bilaterale che verrà redatto in seguito in cui saranno precisate le condizioni";
- che successivamente la Tavola Valdese aderì alla richiesta del Comitato che "i beni patrimoniali dell'erigendo Ospedale Evangelico di Napoli fossero intestati a suo nome, allo scopo di dare loro, in via provvisoria, un proprietario legale e di garantire ad un tempo l'integrale loro conservazione e la devoluzione futura dei beni patrimoniali medesimi ai fini previsti dal Comitato e voluti dai bene-

- fattori che con i loro doni hanno consentito e consentiranno di attuare l'opera";
- che tale intesa fu oggetto di apposita convenzione tra la Tavola Valdese e il Comitato promotore per l'erigendo Ospedale Evangelico, sottoscritta in data 4 novembre 1963;
  - che la suddetta convenzione stabiliva, all'art. 12, "che il Comitato si impegna a provvedere, d'intesa con la Tavola Valdese, la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ospedale Evangelico di Napoli, in tempo debito per ottenerlo entro e non oltre il 31 dicembre 1978";
  - che in adempimento all'impegno convenzionale dieci Chiese fondatrici e la Tavola Valdese, a rogito notaio Marco Jommi, con atto del 13 luglio 1991, hanno provveduto alla costituzione di una fondazione denominata "Fondazione Evangelica Betania" con sede in Napoli via Argine, avente fini di culto, istruzione e beneficenza;
  - che le predette dieci Chiese fondatrici e la Tavola Valdese hanno ravvisato la necessità di procedere ad un riconoscimento della qualità ecclesiastica della Fondazione al fine di mantenere e attuare i tre fini perseguiti congiuntamente;
  - che il perseguimento di tali fini è caratteristica degli istituti autonomi, enti previsti dall'ordinamento valdese, dell'autonomia e indipendenza del quale si dà atto con la legge 449/1984;
  - che la Tavola Valdese e alcune delle Chiese fondatrici sono inserite in tale ordinamento;
  - che gli artt. 7 e 14 della citata legge 449/1984 già prevedono norme specifiche per l'Ospedale Evangelico Villa Betania garantendone l'autonomia giuridico-amministrativa secondo i criteri disposti dall'art. 1 comma 5° della legge 12 febbraio 1968 n. 132, nonché prevedono la facoltà per l'Ospedale Evangelico Villa Betania di non disporre del servizio di assistenza religiosa prevista dal DPR 128/1969;
  - che pertanto appare possibile erigere la "Fondazione Evangelica Betania" in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, ma è necessario tenere conto della interdenominazionalità del gruppo di Chiese fondatrici dell'ospedale, che tuttora in tale spirito lo gestiscono;

#### CONVENGONO

1. che la Fondazione Evangelica Betania può essere riconosciuta quale istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, ma è

necessario che le sia riconosciuto uno status speciale onde tener conto della specificità dell'ente e della sua origine;

2. che tale specificità può essere garantita solo se è riconosciuta all'Assemblea della Fondazione la natura di assemblea cui compete erigere l'istituto, ai sensi dell'art. 19 RO.8, ovvero deliberarne l'estinzione, ai sensi dell'art. 22 RO.8, nonché assumere decisioni sugli eventuali mutamenti.

Tavola Valdese e Fondazione Evangelica Betania convengono altresì che le condizioni indicate al punto 2 si possono considerare verificate se la suddivisione delle prerogative e competenze avviene come segue:

*A) Spetta all'Assemblea della Fondazione:*

- a) promuovere le modifiche dello Statuto organico della Fondazione;
- b) procedere alla nomina degli Organi della Fondazione secondo le previsioni dello Statuto;
- c) promuovere l'iniziativa di revoca del riconoscimento dell'autonomia della Fondazione nei casi previsti dall'art. 25 del Regolamento sull'Amministrazione ecclesiastica dell'ordinamento valdese (RO.8).

*B) Spetta al Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste:*

- a) approvare lo Statuto della "Fondazione Evangelica Betania" e le relative modifiche nei testi proposti dall'Assemblea della Fondazione;
- b) deliberare in merito alla revoca dell'autonomia della Fondazione su istanza della sua Assemblea;
- c) ricevere annualmente, tramite la Tavola Valdese, una relazione sull'attività della Fondazione.

*C) Spetta alla Tavola Valdese:*

- a) formulare al Sinodo l'istanza di revoca dello stato di istituto autonomo della Fondazione su iniziativa dell'Assemblea della Fondazione;
- b) rinegoziare il testo dello Statuto o delle modifiche a detto Statuto nel caso il Sinodo non approvi i testi proposti dall'Assemblea della Fondazione;
- c) procedere ai controlli secondo l'ordinamento valdese e la legge 449/1984, con le modalità di cui in appresso.

3. Resta stabilito che, ai fini di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento sull'Amministrazione ecclesiastica, anche con il conseguimento della qualifica di istituto autonomo a statuto speciale nel quadro dell'ordinamento valdese:

a) l'Assemblea della Fondazione mantiene la piena capacità giuridica che comporta anche l'indipendenza nel decidere dello stato giuridico della Fondazione, restando tale Assemblea la sola competente nel decidere sulla sussistenza o dissoluzione dell'Ente;

b) la dotazione patrimoniale va intesa quale proprietà già in atto dei propri beni mobili ed immobili per i quali la Fondazione già assicura la manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché l'amministrazione;

c) resta attribuita agli organi statutari della Fondazione la completa responsabilità della gestione verso terzi nonché verso gli Enti ecclesiastici patrimoniali previsti dall'ordinamento valdese;

d) la Fondazione è autorizzata a procedere alla raccolta diretta di offerte dandone comunicazione di volta in volta alla Tavola Valdese;

e) non risulta necessario operare circa il riconoscimento della personalità giuridica essendone la Fondazione già dotata ai sensi di quanto previsto dalle leggi dello Stato Italiano.

4. Il riconoscimento della Fondazione quale istituto autonomo a statuto speciale nel quadro dell'ordinamento valdese nulla innova quanto a:

a) la piena autonomia amministrativa e gestionale degli Organi statutari della Fondazione;

b) la costituzione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'Ospedale Evangelico Villa Betania;

c) l'ordinamento dei Servizi dell'Ospedale Evangelico Villa Betania;

d) il Regolamento organico del personale dell'Ospedale Evangelico Villa Betania.

5. Il potere di controllo della Tavola Valdese sulla gestione ordinaria si esplicherà con la nomina del presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Il potere di controllo sugli atti di straordinaria amministrazione previsto dall'art. 28 del Regolamento sull'amministrazione ecclesiastica non implicherà per la Tavola Valdese il potere di negare l'assenso per gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dall'Assemblea



della Fondazione. La Tavola Valdese, in caso di motivato dissenso, avrà però il potere di sollevare il conflitto di fronte al Sinodo il quale, qualora condivida il dissenso, lo comunicherà all'Assemblea. Persistendo la delibera impugnata, la Tavola Valdese sarà impegnata a prestare comunque il proprio assenso.

6. La modifica dell'ordinamento valdese e le modifiche dello Statuto della Fondazione non approvate dal Sinodo saranno, a richiesta dell'altra parte (rispettivamente Fondazione e Sinodo), motivo di scioglimento della convenzione.

Roma, 19 novembre 1991

per la Tavola Valdese  
per la Fondazione Evangelica Betania

Franco Giampiccoli  
Sergio Nitti

## NOTA

La presente convenzione, approvata con gli atti 128/SI/2015 e 121/SI/2016, modifica e integra quella già approvata con l'atto 41/SI/1991.

## CONVENZIONE

### TRA

Tavola valdese, in persona del suo moderatore pro tempore, past. Eugenio Bernardini, nato a Cosenza il 25 luglio 1954, autorizzato alla sottoscrizione di questo accordo dal sinodo delle Chiese metodiste e valdesi con gli atti 128/SI/2015 e 121/SI/2016

### E

“Fondazione Evangelica Betania” (FEB) di Napoli, in persona del suo presidente pro tempore e legale rappresentante, dott. Luciano Cirica, nato a Roma il 26 febbraio 1956, autorizzato alla sottoscrizione di questo accordo dall’assemblea della FEB il 14 aprile 2016

### PREMESSO

- che con atto 41/SI/1991 la Fondazione Evangelica Betania (FEB), con sede in Napoli, è stata accolta nell’ordinamento valdese e riconosciuta come istituto autonomo con speciale “status” giustificato dalla sua genesi, dal suo carattere di interdenominazionalità e dalla sua originaria patrimonialità;
- che il contenuto di tale speciale “status “ è stato esplicitato in apposita Convenzione stipulata tra le parti in data 19 novembre 1991;
- che, alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli anni, si intende ora formalizzare una diversa e più appropriata regolamentazione di alcuni aspetti del controllo sulla straordinaria amministrazione della FEB esercitato a norma dell’art. 28 del “Regolamento sull’amministrazione ecclesiastica” (RO.8), in coerenza con quanto già sperimentato da diversi anni in pieno accordo fra le parti;
- a parziale modifica di quanto stabilito dalla Convenzione stipulata in data 19 novembre 1991 che, per le parti non modificate dal presente accordo, mantiene la sua vigenza;

### SI CONVIENE

1- il punto 5 della Convenzione stipulata il 19 novembre 1991 è così integralmente sostituito:

“5) Il potere di controllo della Tavola valdese sulla gestione ordinaria si esplicherà con la nomina del presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Il potere di controllo sull'amministrazione straordinaria, previsto dall'art. 28 del regolamento sull'amministrazione ecclesiastica (RO.8), si esplicherà nella forma di un controllo di legittimità sull'attività generale della Fondazione, sulla base dell'esame dei principali atti aziendali posti in essere dai competenti organi della Fondazione.

Ove da tale esame dovessero emergere, a parere della Tavola valdese, problematiche di illegittimità o il rischio che da uno o più atti possano derivare gravi pregiudizi agli interessi generali e/o alla patrimonialità della stessa Tavola valdese o di altri soggetti compresi nell'ordinamento valdese, la Tavola valdese indicherà gli opportuni correttivi, valutando, in caso di permanere del dissenso con i competenti organi della Fondazione, se sollevare il conflitto avanti il Sinodo.

In questo caso, il Sinodo, una volta ascoltate le motivazioni addotte dalla Fondazione, se condividerà le ragioni di dissenso espresse dalla Tavola valdese, deciderà le misure da adottare nei confronti della Fondazione, non escludendo la risoluzione della presente convenzione, con conseguente revoca del riconoscimento dello status di istituto autonomo.”

2 - il punto 6 della Convenzione stipulata il 19 novembre 1991 è così modificato:

“6) La modifica dell'ordinamento valdese e le modifiche dello statuto della Fondazione non approvate dal sinodo saranno, a richiesta dell'altra parte (rispettivamente Fondazione e sinodo), motivo di risoluzione della convenzione, con conseguente revoca del riconoscimento dello status di istituto autonomo.”

Roma, 29 settembre 2016

per la Tavola valdese, il moderatore  
per la Fondazione Evangelica Betania, il presidente

Eugenio Bernardini

Luciano Cirica